



Accordo di lavoro tra Eurojust e la Procura generale dello Stato plurinazionale di Bolivia



Accordo di lavoro tra Eurojust e la Procura generale dello Stato plurinazionale di Bolivia

L'Agencia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (in prosieguo, Eurojust), rappresentata ai fini del presente accordo di lavoro dal sig. Ladislav Hamran, presidente di Eurojust, e

la Procura generale dello Stato plurinazionale di Bolivia (in prosieguo, «Bolivia»), a nome delle autorità competenti della Bolivia, rappresentata ai fini del presente accordo di lavoro da Fausto Juan Lanchipa Ponce, Procuratore generale,

in prosieguo denominati congiuntamente le «parti» o individualmente la «parte»,

visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agencia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio ⁽¹⁾ (in prosieguo, «il regolamento Eurojust»), in particolare l'articolo 47, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 52, paragrafi 1 e 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 225 della Costituzione politica dello Stato, la Procura generale dello Stato Plurinazionale di Bolivia ha il potere di difendere la legalità e gli interessi generali della società nonché di esercitare l'azione penale pubblica; che, allo stesso modo, essa esercita le sue funzioni nel rispetto dei principi di legalità, tempestività, obiettività, responsabilità, autonomia, unità e gerarchia di cui all'articolo 5 della Legge organica del ministero degli Affari pubblici (LOMP); che, dal canto suo, l'articolo 2 dei citati atti legislativi stabilisce che la Procura generale è un'istituzione costituzionale, deputata a rappresentare la società dinanzi agli organi giurisdizionali al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle garanzie costituzionali,

considerando che, per conseguire le finalità e gli obiettivi della Procura generale, l'articolo 30, paragrafo 28, della LOMP prevede la possibilità di stipulare accordi con organizzazioni o istituzioni analoghe di altri Paesi, in conformità della Costituzione politica dello Stato e in relazione alle sue funzioni,

considerando che il 13 maggio 2024 il comitato esecutivo di Eurojust, consultato in merito all'intenzione dell'Agencia di concludere un accordo di lavoro con la Procura generale della Bolivia, ha emesso parere favorevole, e che il 9 luglio 2024 il collegio ha approvato la conclusione del suddetto accordo,

considerando che sia la Procura generale della Bolivia sia Eurojust hanno interesse a sviluppare una cooperazione stretta e dinamica per far fronte alle sfide presenti e future poste dalle forme gravi di criminalità, in particolare dalla criminalità organizzata e dal terrorismo,

considerando l'obiettivo di concludere un accordo internazionale tra l'Unione europea e la Bolivia sulla cooperazione in materia penale tra Eurojust e le autorità competenti boliviane,

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138. Modificato dal regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 (GU L 148 del 31.5.2022, pagg. 1–5) e dal regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023 (PE/74/2022).

considerando i diritti e principi fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in altri strumenti internazionali in materia di diritti umani,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente accordo di lavoro (in prosieguo, «accordo») mira a incoraggiare e sviluppare la cooperazione strategica tra le parti nella lotta contro i reati gravi, la criminalità organizzata e il terrorismo. Il presente accordo non costituisce una base giuridica per lo scambio di dati personali.
2. La cooperazione tra le parti ha luogo nell'ambito del mandato di Eurojust e può comprendere in particolare:
 - (a) lo scambio di informazioni giuridiche, strategiche e tecniche, compresi i risultati di analisi strategiche, informazioni nel merito e procedurali riguardanti la legislazione e le prassi in materia penale, difficoltà pratiche, migliori prassi e insegnamenti tratti relativamente alla cooperazione giudiziaria in materia penale;
 - (b) la partecipazione su invito reciproco a eventi di sensibilizzazione e di sviluppo delle conoscenze in merito a questioni relative ai rispettivi mandati e competenze;
 - (c) il miglioramento della cooperazione giudiziaria nel settore della giustizia penale, da conseguirsi agevolando la comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e la Bolivia;
 - (d) il raggiungimento di un'interpretazione e conoscenza comune dei requisiti della cooperazione in relazione alla criminalità organizzata, alle forme gravi di criminalità e al terrorismo, anche per quanto riguarda la conclusione di un accordo internazionale tra l'Unione europea e la Bolivia, che consenta lo scambio sistematico di dati personali operativi.
 - (e) lo scambio di migliori pratiche nella lotta contro le forme più gravi di criminalità.

Articolo 2

Relazione con altri strumenti internazionali

Il presente accordo non pregiudica eventuali altri obblighi derivanti da eventuali accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Bolivia e l'Unione europea o uno dei suoi Stati membri contenenti disposizioni che disciplinano la cooperazione giudiziaria in materia penale.

CAPO II - MODALITÀ DI COOPERAZIONE

Articolo 3

Punti di contatto

1. La Procura generale della Bolivia nomina uno o più punti di contatto incaricati di coordinare la cooperazione con Eurojust e di garantire che le informazioni siano tempestivamente condivise con le pertinenti autorità nazionali boliviane.
2. Tale nomina è debitamente notificata a Eurojust per iscritto conformemente alle sue procedure interne. La procura generale della Bolivia informa tempestivamente Eurojust di qualsiasi modifica relativa a tale nomina.
3. Eurojust istituisce meccanismi atti a garantire che il punto o i punti di contatto dispongano di mezzi efficaci per comunicare con l'Agenzia in merito a questioni operative e strategiche.

Articolo 4

Funzioni dei punti di contatto

1. I punti di contatto ed Eurojust si scambiano tempestivamente informazioni nell'ambito del presente accordo.
2. In particolare, ai punti di contatto può essere richiesto di:
 - (a) assicurare la comunicazione generale, anche su questioni quali le nomine, gli scambi strategici, l'organizzazione di seminari nonché di visite di cortesia e di studio;
 - (b) accelerare, facilitare o coordinare l'evasione delle richieste di cooperazione giudiziaria e seguire lo stato di avanzamento di richieste specifiche, fatti salvi i canali di trasmissione previsti dagli strumenti bilaterali o multilaterali applicabili tra la Bolivia e lo Stato membro o gli Stati membri dell'UE interessati;
 - (c) instaurare contatti diretti con le autorità competenti della Bolivia;
 - (d) chiarire il merito di determinate disposizioni e fornire consulenza legale relativa all'ordinamento giuridico della Bolivia;
 - (e) fornire consulenza sulle modalità da seguire per presentare richieste di cooperazione giudiziaria alla Procura generale della Bolivia, anche in casi urgenti;
 - (f) partecipare alle riunioni e ai centri di coordinamento organizzati presso Eurojust nonché agevolare la partecipazione delle autorità competenti boliviane nei casi che interessano la Bolivia e gli Stati membri dell'UE;
 - (g) contribuire alla costituzione di squadre investigative comuni supportate da Eurojust e facilitare la partecipazione delle autorità competenti boliviane alle stesse;
 - (h) fornire assistenza nella risoluzione di eventuali questioni che potrebbero sorgere nel quadro della cooperazione giudiziaria tra Eurojust e la Procura generale della Bolivia.

Articolo 5

Funzioni di Eurojust

Eurojust può essere chiamata a:

- (a) facilitare o coordinare l'evasione delle richieste di cooperazione giudiziaria e seguire lo stato di avanzamento di richieste specifiche, fatti salvi i canali di trasmissione previsti dagli strumenti bilaterali o multilaterali applicabili tra la Bolivia e lo Stato membro o gli Stati membri dell'UE interessati;
- (b) predisporre il contatto diretto con le autorità nazionali competenti;
- (c) chiarire il merito di determinate disposizioni della legislazione nazionale e fornire consulenza legale relativa all'ordinamento giuridico degli Stati membri dell'UE;
- (d) fornire consulenza sulle modalità con le quali presentare richieste di cooperazione giudiziaria agli Stati membri dell'UE, anche in casi urgenti;
- (e) facilitare la partecipazione delle autorità competenti boliviane alle riunioni di coordinamento e ai centri di coordinamento organizzati presso Eurojust nei casi che interessano la Bolivia;
- (f) contribuire alla costituzione di squadre investigative comuni supportate da Eurojust e facilitare la partecipazione delle autorità competenti boliviane alle stesse;
- (g) fornire assistenza nella risoluzione di eventuali questioni che potrebbero sorgere nel quadro della cooperazione giudiziaria tra Eurojust e la Bolivia.

CAPO III - SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 6 Finalità e uso

1. Lo scambio di informazioni tra le parti avviene esclusivamente ai fini del presente accordo, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, e conformemente ai rispettivi quadri giuridici delle parti.
2. Le parti comunicano l'una all'altra, precedentemente o contemporaneamente alla fornitura di informazioni, la finalità per la quale dette informazioni sono fornite nonché eventuali restrizioni relative all'uso, alla cancellazione o alla distruzione delle stesse, comprese eventuali restrizioni dell'accesso aventi natura generale o specifica. Qualora la necessità di tali restrizioni diventi palese dopo la fornitura delle informazioni, le parti comunicano l'una all'altra in merito a tali restrizioni nel più breve tempo possibile.
3. L'uso delle informazioni per una finalità diversa da quella per la quale sono state trasmesse è subordinato all'autorizzazione preliminare della parte che le trasmette.

Articolo 7 Riservatezza

Le parti sono soggette all'obbligo di riservatezza per quanto riguarda le informazioni ricevute nel contesto dell'attuazione del presente accordo. Sono rispettate eventuali restrizioni imposte dalle parti o dalle autorità nazionali dell'UE in merito all'uso delle informazioni trasmesse.

Articolo 8 Trasmissione successiva

1. Tutte le informazioni ricevute da una delle parti in virtù del presente accordo possono essere trasmesse successivamente a terzi soltanto previo consenso scritto della parte trasmittente e fatte salve le condizioni o le restrizioni indicate da tale parte.
2. Il previo consenso scritto della parte trasmittente non si applica quando le informazioni sono ulteriormente condivise da Eurojust con gli organismi dell'Unione elencati nell'allegato del presente accordo o con le autorità incaricate dell'indagine e dell'azione penale per i reati gravi negli Stati membri.

Articolo 9 Responsabilità

Ciascuna parte è responsabile dei danni causati all'altra parte o a terzi conformemente al rispettivo quadro giuridico.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 Modifiche

Il presente accordo può essere modificato per iscritto, in qualsiasi momento, di comune accordo tra le parti.

Articolo 11 Spese

Ciascuna parte si fa carico delle spese in cui la stessa può incorrere nel corso dell'attuazione del presente accordo, salvo accordo diverso caso per caso.

Articolo 12
Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia che possa emergere in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è risolta mediante consultazioni e negoziati tra le parti intesi a trovare una soluzione equa.
2. Qualora una delle parti sia gravemente carente nell'adempimento delle disposizioni di cui al presente accordo, o qualora una parte ritenga che tali carenze possano verificarsi nel breve termine, ciascuna parte può sospendere temporaneamente l'attuazione dell'accordo stesso.

Articolo 13
Valutazione della cooperazione

Con frequenza quanto meno biennale ciascuna parte riferisce all'altra in merito all'attuazione del presente accordo e propone modalità atte a migliorarlo.

Articolo 14
Recesso

1. Ciascuna parte può recedere dal presente accordo mediante notifica scritta con un preavviso di tre mesi.
2. In caso di recesso le parti pervengono a un'intesa, alle condizioni stabilite nel presente accordo, in merito alla prosecuzione dell'utilizzo e dell'archiviazione delle informazioni che si sono scambiate. In caso di mancata intesa, ciascuna parte ha il diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni trasmesse.

Articolo 15
Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno successivo alla firma a opera delle parti.

Fatto a L'Aia, il 10 luglio 2024 nelle lingue inglese e spagnola (entrambi i testi aventi pari validità). In caso di discrepanze tra i testi del presente accordo, fa fede la versione inglese.

Per la Procura generale dello Stato Per Eurojust
plurinazionale di Bolivia

Procuratore generale

Presidente

Elenco degli organismi dell'Unione
(articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo)

Organi dell'Unione che possono accedere alle informazioni (per il tramite di Eurojust):

- Banca centrale europea (BCE)
- Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
- Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)
- Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
- Missioni o operazioni istituite nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, limitatamente alle attività di contrasto e giudiziarie
- Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)
- Procura europea (EPPO)
- Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)